

COMUNE DI BIENNO

(Provincia di Brescia)

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.2003*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 in data 29.11.2004*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 30 in data 24.11.2005*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 in data 15.03.2007*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 in data 03.04.2008*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2009*

*Variato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2012*

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tassa.

Art. 2 - Attivazione del servizio.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

Art. 7 - Commisurazioni e tariffe.

Art. 8 – Deliberazione della tariffa di riferimento.

Art 9 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

Art. 10 - Agevolazioni.

Art. 11 – Rifiuti assimilati avviati al recupero.

Art. 12 - Denunce.

Art. 13 - Accertamento.

Art 14 - Riscossione.

Art. 15 - Poteri del Comune.

Art 16 - Funzionario responsabile.

Art 17 - Rimborsi.

Art. 18 – Sanzioni e interessi.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.

Art. 20 - Efficacia del presente Regolamento e disposizioni finali e transitorie.

Art. 21 – Rinvio a disposizioni di legge.

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati con delibera di C.C. n. 28 del 29.06.1998 svolto nell'ambito del territorio comunale in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale, è istituita la tassa rifiuti solidi urbani commisurata in base ai criteri contenuti nell'art. 7 e disciplinata dal D.Lgs 507 del 15.11.1993, dal D. Lgs n. 22 del 05.02.1997 e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 10.9.1982, n. 915 con delibera di C.C. n. 30 del 18.07.1994.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza di oltre 500 metri dal limite della zona in cui il servizio viene effettivamente espletato. Detta situazione deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione.
3. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta definita nel Regolamento del servizio di nettezza urbana sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi all'insediamento. La distanza sopraindicata è determinata in base al più breve percorso stradale o pedonale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della giunta comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di

deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti di cui all'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e delle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio al citato art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio l'intero costo di spazzamento è considerato costo di esercizio della nettezza urbana.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite utilizzate o utilizzabili, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3. Pertanto sono soggetti alla tassa i locali tenuti a disposizione anche se normalmente vuoti e chiusi ma comunque utilizzabili. La Tarsu non è dovuta per le unità non utilizzate e non utilizzabili a condizione che lo stato di non utilizzo e di non utilizzabilità sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Nelle abitazioni coloniche, i relativi fabbricati pertinenziali ed accessori e nelle aree operative di pertinenza, la tassa è comunque dovuta quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato. Per le utenze non domestiche sono soggette alla tassa, oltre a tutte le superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge l'attività principale del contribuente atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali coperti o ad attività complementari.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre per loro natura rifiuti, quali:
 - a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportive. Sono invece soggetti tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte operative destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti ad esempio a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro e gradinate;
 - b. i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Sono invece soggetti a tassazione i locali annessi ad uso abitativo, di rappresentanza e comunque per usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- c. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, vani ascensori, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d. i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;
 - e. i locali adibiti ad usi diversi da quelli abitativi che risultino non immediatamente utilizzabili, vuoti e chiusi;
 - f. i locali e le aree, compresi quelli a destinazione abitativa con relative pertinenze, che risultino vuoti e in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata nel corso dell'anno;
 - g. cortili, balconi, terrazze ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta di locali tassabili, le aree verdi e le parti comuni del condominio adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli (art. 1117 del Codice Civile). Sono altresì esclusi i locali destinati a soffitte, solai e cantine delle abitazioni quando non risultino nella realtà a servizio durevole dell'abitazione, riscontrabile dalla presenza di oggetti e beni non utilizzabili in via ordinaria dall'uomo, da oggetti in disuso o posti alla rinfusa, senza presenza di riscaldamento, arredamento e elettrodomestici. Sono sempre soggetti a tassazione i locali destinati a lavanderia, taverna, autorimessa, ripostiglio, vano scala, mansarda e simili;
 - h. le aree scoperte delle utenze non domestiche pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna, le aree a verde, i magazzini, le zone destinate al deposito di materiali, anche alla rinfusa e non movimentati o di attrezzature in disuso.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali o quelle aree, o loro porzioni, dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali anche pericolosi, o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- Sono in particolare non soggetti alla tassa:
- a. le superfici degli insediamenti industriali o artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, porzioni rilevabili dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono al contrario soggette a tassazione tutte le restanti superfici, anche se facenti parte di un unico locale, come i locali destinati ad ufficio, magazzino, mensa, spogliatoio, servizi in genere, aree di transito, stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti e comunque tutte le superfici non escluse;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo, comprese quelle utilizzate ai fini

commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso o simili);

- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili; Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali e comunque tutti i locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa;
 - d. le porzioni di superfici dove si formano rifiuti che per caratteristiche non sono considerati urbani o assimilati agli urbani.
4. Le circostanze di cui ai commi 2 e 3 comportano la non assoggettabilità alla tassa a condizione che siano:
 - I. indicate nella denuncia originaria o di variazione;
 - II. riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;
 - III. riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente.
 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali, aree coperte ed aree scoperte operative di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Nei casi di locazione con stipula di contratti di durata uguale od inferiore all'anno, il responsabile del pagamento è il proprietario o il titolare del diritto reale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'occupante.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici. Nel caso di multiproprietà la

tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, entro sei mesi dalla ricezione della cartella relativa all'anno successivo la data di cessazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità decorrono dall'anno successivo l'evento ad eccezione di quelle imputabili al cambio di destinazione d'uso, variazione della superficie tassabile, errore materiale del contribuente, che producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle superfici se le variazioni comportano un aumento della tassa;
 - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione se le variazioni comportano una diminuzione della tassa.

Art. 7 - Commisurazioni e tariffe

1. Per le utenze domestiche la tassa è commisurata facendo riferimento sia ai componenti il nucleo familiare che alla superficie dell'abitazione, sulla base dei coefficienti di seguito elencati:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	0,6
2	1,4
3	1,8
4	2,2
5	2,9
6 o più	3,4

2. Per le utenze non domestiche, nell'intento di avvicinarsi gradualmente alla tariffa così come determinata dal D. Lgs n. 22 del 05.02.1997 (Ronchi), si distinguono ventuno categorie per ognuna delle quali corrisponde un coefficiente, da applicare alla tariffa base e derivante dal rapporto tra costi e superfici complessive. Le attività non comprese nella successiva elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. Per il primo anno di applicazione sono adottati i seguenti coefficienti, da modificare annualmente con deliberazione di cui all'art. 8 sino all'introduzione della tariffa Ronchi, utilizzando i criteri di cui sopra e le superfici totali di ogni singola categoria.

Coefficienti per le utenze non domestiche

	Attività	Coefficiente
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,70
4	Esposizioni, autosaloni	0,50
5	Alberghi con ristorante	1,45
6	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast	0,90
7	Case di cura e riposo	1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali, centri estetici	1,20
9	Banche ed istituti di credito	1,85
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,96
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici, lavorazioni artigianali di trasformazione di beni per conto terzi	0,85
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,22
17	Bar, caffè, pasticceria	2,07
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,50
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,35
21	Discoteche, night club, locali utilizzati esclusivamente per sala giochi	1,30

Viene attribuita per analogia la categoria 4 alle seguenti attività:

- magazzino senza vendita diretta al pubblico, come ad esempio quelli utilizzati da rappresentanti o agenti di commercio;
- locali per deposito automezzi (box) per l'attività di autotrasporto e autonoleggio
- locali utilizzati esclusivamente come deposito in cui non vi sia accesso al pubblico e all'interno dei quali non siano svolte lavorazioni. (esempio magazzini per il deposito di materiale edile). Detti locali devono essere gli unici occupati dalla Ditta nel Comune e pertanto non devono essere pertinenti di altri locali già tassati o tassabili in altre categorie.

Viene attribuita per analogia la categoria 6 alle seguenti attività:

- bed & breakfast ;

3. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici nelle quali si svolge attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate annualmente dal Comune.
4. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio di cui al successivo art. 13, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Non si rendono applicabili a dette superfici le riduzioni previste dall'articolo 9 comma 1.
6. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
7. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe è il 30 novembre dell'anno precedente l'anno di competenza delle stesse . In caso di proroga dei termini annuali per l'approvazione delle tariffe, i dati potranno essere quelli riferiti al 31 dicembre del citato anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.
8. Per le abitazioni occupate da persone non iscritte all'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di Bienno, da persone iscritte all' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dai residenti e per gli immobili non utilizzati ma utilizzabili si fa riferimento al seguente prospetto:

SUPERFICIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	NUMERO PERSONE CORRISPONDENTI
Da 000 a 069	1
Da 070 a 099	2
Da 100 a 129	3
Da 130 a 169	4
Da 170 a 199	5
Da 200 a oltre	6

9. Non entrano a far parte della "superficie dell'unità immobiliare" al fine della determinazione del numero di persone corrispondenti, le superfici delle pertinenze indicate separatamente in dichiarazione. Nell'applicazione della tariffa alle stesse vengono imputate un numero di persone uguali a quelle assegnate all'abitazione.
10. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tassa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la

tassa sono dovute dall'amministratore del condominio con diritto di rivalsa nei confronti degli occupanti o conduttori.

11. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree di uso comune.
12. Ai locali non utilizzati e/o utilizzabili si applica, considerata la presunzione di minore produzione di rifiuti, solo la parte fissa della tariffa.

Art. 8 – Deliberazione della tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento, assicurando la copertura dei costi ai sensi dell'art. 3.
2. La deliberazione deve contenere la motivazione, i dati relativi ai costi consuntivi e preventivi, il gettito consuntivo e previsionale. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 54 – comma 1 bis – del Decreto Legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti con residenza anagrafica in località fuori dal territorio nazionale o in altra località del territorio nazionale diverso dal Comune di Bienno, che dimostrino di utilizzare l'immobile per meno di sei mesi all'anno;
 - b. locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 gg.

Le condizioni di cui al punto a) devono essere sempre comprovate dalle risultanze dell'Anagrafe della Popolazione Residente. Pertanto, sino ad avvenuta cancellazione dalla stessa, le agevolazioni, benché dichiarate, non sono applicate. Per coloro che trasferiscono la residenza all'estero la prova è data anche dalla contestuale iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Bienno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione la quale dovrà contenere inoltre la dichiarazione di non voler cedere l'unità abitativa, lasciata a disposizione, in locazione od in comodato.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto, in quest'ultimo caso, dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di

variazione. Le riduzioni sono applicabili anche alla tassa calcolata ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 lettera a) e b); in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dal presente regolamento per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 10 - Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'articolo 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'articolo 9, si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate:
 - a. sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e relative pertinenze occupate, dai soggetti iscritti nell'elenco, delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è concesso in base a richiesta dell'ufficio servizi sociali del Comune, ove siano attestate le circostanze che giustificano l'esonero;
 - b. sono esentati dalla tassa, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o per le seguenti attività:
 - la scuola materna comunale, compreso il micro asilo,
 - gli uffici e magazzini comunali,
 - il centro anziani ubicato in locali di proprietà comunale;
 - gli ambulatori medici pubblici,
 - la fucina museo,
 - Museo Etnografico del Ferro (sostituisce fucina museo);
 - Ludoteca ex Fucina Comensoli;
 - Scuola di Forgiatura ex Fucina Franzoni
 - il mulino museo di Via Glere,
 - la biblioteca comunale,
 - la palestra comunale,
 - la casa museo Madre Geltrude Comensoli,
 - l'abitazione delle suore ubicata in locali di proprietà comunale;
 - l'immobile Simoni Fe' con l'esclusione dell'Ufficio Postale,
 - le associazioni sportive, quali ad esempio calcio, pallacanestro, pallavolo, sci, caccia e pesca e altre presenti sul territorio comunale,
 - il Corpo bandistico musicale e Coro,
 - per lo svolgimento della propria attività dalla Biennese Cooperativa Sociale, dalle Cooperative La Fontana di Piazza, Trapezio, dall'Associazione Igiene Mentale,
 - la Pro Loco,
 - la Casa Parrocchia,
 - il Cinema Teatro dell'Oratorio,
 - l'Associazione Combattenti e reduci, l'Associazione Nazionale Alpini, altre associazioni d'arma,
 - la Scuola Bottega,
 - tutti i locali e le aree utilizzate per la Mostra Mercato, Fiera del Cavallo e altre manifestazioni soggette anche alla tassa giornaliera di cui all'art. 19, organizzate o

- patrociate dall'amministrazione comunale ad eccezione di locali ed aree scoperte utilizzati per i punti di ristoro o mense,
- gli spogliatoi del centro sportivo di Via Caduti del Lavoro.
- c. per favorire lo sviluppo del centro storico ed evitare che molte realtà commerciali attualmente presenti possano trasferirsi in altre zone, sono esentate per cinque anni, a decorrere dall'anno d'imposta 2004, tutte le nuove utenze non domestiche che si insedieranno nel centro storico dal 01.01.2004, con esclusione di quelle derivanti da variazione di denominazione sociale, mentre sono ridotte sino ad un massimo del 30% le tariffe applicate alle utenze non domestiche ubicate attualmente nel centro storico con esclusione delle scuole. Il centro storico è quello delimitato nel Piano Regolatore Generale e inteso per Via Fantoni ai numeri civici pari e dispari. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e fissata nella delibera di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- d. Sono esentate dal pagamento della tassa le persone domiciliate presso le R.S.A. (ex case di riposo). L'esenzione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al ricovero, previa presentazione del certificato rilasciato dalla Residenza Sanitaria ospitante e cessa il primo giorno del bimestre solare successivo la data di dimissioni dalla struttura.
- e. per supportare le utenze nei momenti di congiuntura economica negativa sono stabilite riduzioni di tariffa che tengano in considerazione le tariffe ordinarie applicate, eventuali riduzioni già applicate alle utenze e le risorse a disposizione, che comunque non potranno essere complessivamente superiori ad euro 30.000,00. La somma effettiva è stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e, unitamente alle riduzioni ed alla tipologia di utenze da supportare, sono fissate nella delibera di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
- f. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi b, c), d), e) sono finanziate con apposito fondo. Resta fermo l'obbligo del versamento dell'addizionale a favore della Provincia da parte del Comune.

Art. 11 – Rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, che dimostri mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, esibizione del M.U.D. o comunque ogni altro documento utile a dimostrarne di averli avviati al recupero così come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lettera h) del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, ha diritto ad una riduzione della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuto avviata al recupero, secondo la seguente formula:

quantità (Kg) avviate al recupero documentate

superficie totale dell'insediamento produttivo X coefficienti minimi tab. 4b DPR 158/99

2. La superficie totale dell'insediamento produttivo si intende al netto della superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso della quota percentuale di tassa.
4. I rifiuti recuperati devono intendersi quelli derivati dal processo produttivo avvenuto solo sulle superfici tassate.

Art. 12 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune.
2. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società o altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
5. Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa ai sensi del presente Regolamento.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'Ufficio Tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di trasmissione tramite il servizio postale con raccomandata A.R. si considera presentata il giorno di spedizione, riscontrabile dal timbro postale.
8. Gli Uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, ecc., oltre a trasmettere copia delle stesse all'Ufficio Tributi, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'adempimento da parte dell'utente, anche in assenza di detto invito esplicito.

Art. 13 - Accertamento

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art 14 - Riscossione

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 72 del D. Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con l'obbligo di riscuotere gli importi in due rate bimestrali consecutive.
2. E' facoltà del Comune procedere alla riscossione della tassa in forma congiuntiva attraverso tutte le modalità stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Art. 15 - Poteri del Comune

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art 16 - Funzionario responsabile

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 74 del D. Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art 17 - Rimborsi

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 75 del D. Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Sanzioni ed interessi

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (anche non ricorrentemente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, nei termini e con le modalità previste per il versamento dello stesso canone.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Per i venditori ambulanti e al mercato settimanale vengono applicate le stesse tariffe utilizzate per la sede fissa in base ai coefficienti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
8. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le esenzioni e le riduzioni di cui al precedente articolo 10.

Art. 20 - Efficacia del presente Regolamento e disposizioni finali e transitorie

1. Si precisa che il presente regolamento, pur mantenendo in vita la normativa che disciplina la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI e pertanto la natura tributaria del corrispettivo, ha voluto anticipare i criteri dettati dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 per la commisurazione delle tariffe relative alle utenze domestiche.

Art. 21 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle varie disposizioni normative che disciplinano gli argomenti contenuti nel presente Regolamento.